INAIL: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (INAIL CIRCOLARE N. 21 DEL 18/05/2020)

L'Inail fornisce i primi chiarimenti in merito alla sospensione dei premi previsti dal Decreto Liquidità e dal Decreto Cura Italia, convertito dalla L. 27/2020.

Sospensione dei versamenti stabilita dall'articolo 18 del DL 23/2020 per i mesi di aprile e maggio 2020.

L'articolo 18 del Decreto Liquidità ha stabilito la sospensione per i mesi di aprile e di maggio 2020 dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria Inail ai soggetti rispondenti ai requisiti circa la diminuzione del fatturato pari al 33% o al 50% dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi dell'anno d'imposta precedente. La diminuzione del fatturato dovrà essere pari almeno al 33% se i ricavi o compensi dell'anno precedente non hanno superato i 50 milioni di euro altrimenti dovrà essere pari almeno al 50%.

Come specificato dall'Agenzia delle entrate, la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.

Per quanto riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività di impresa, di arte o professione dopo il 31 marzo 2019, la sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 non è subordinata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato. Per quanto riguarda i versamenti dovuti all'Inail, in caso di pagamento rateale l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Sospensione dei versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 o al 31 maggio 2020 stabilita dall'articolo 61 DL 18/2020, modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'art. 61 del DL 18/2020 individua in base ai codici ateco, un elenco non esaustivo dei soggetti interessati alla sospensione dei versamenti.

Tra i principali settori ricordiamo:

- a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
- d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- I) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
- n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;

- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale

I destinatari applicano la sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, con ripresa dei versamenti in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

I soggetti sopra richiamati hanno diritto alla sospensione anche per il mese di maggio 2020 ai sensi dell'art. 18 del DL 23/2020, solo in presenza dei requisiti specifici.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicheranno la sospensione dei versamenti dei premi dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020, con ripresa della riscossione, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei versamenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 stabilita dall'articolo 5, comma 1, del DL 9/2020 per i soggetti operanti nei Comuni di cui allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020.

Il DL 9/2020 ha previsto a sospensione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i soggetti operanti alla data del 23/02/2020 nei Comuni di:

- Bertonico,
- Casalpusterlengo,
- Castelgerundo,
- Castiglione D'Adda,
- Codogno,
- Fombio,
- Maleo.
- San Fiorano,
- Somaglia,
- Terranova dei Passerini
- Vo

La ripresa dei versamenti è stabilita a far data dal 01/05/2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili senza applicazione di sanzioni e interessi.

I soggetti sopra richiamati hanno diritto alla sospensione anche per il mese di maggio 2020 ai sensi dell'art. 18 del DL 23/2020, solo in presenza dei requisiti specifici.

Integrazione alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11

L'art. 62 del DL 18/2020 prevede la sospensione dei versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente.

La ripresa dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per tutti gli altri soggetti che non beneficiano delle sospensioni previste i versamenti dei premi Inail in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Di conseguenza i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020, possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni entro il 16 aprile 2020.

Sospensione dei termini relativi alle rateazioni

I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire delle sospensioni soprarichiamate beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni.

Le rate sospese dovranno essere versate tutte nel mese successivo al termine della sospensione, insieme alla rata in scadenza in tale mese.

Sospensione dei termini di versamento dei premi con scadenza legale predeterminata

Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di marzo 2020 ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:

1) La rata mensile in scadenza il 16 marzo 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati.

Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di **aprile 2020** ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti, qualora non già effettuati:

- 1) La seconda rata trimestrale 2020 con scadenza 16 aprile 2020 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi che svolgono attività di facchinaggio nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori.
- 2) La rata mensile in scadenza il 16 aprile 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative, titolari della polizza speciale pescatori.

Per i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di **maggio 2020** ricadono nella sospensione stessa i seguenti versamenti:

- 1) Seconda rata dell'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020 per i soggetti titolari di polizza dipendenti e/o polizza artigiani e per quelli titolari di PAN (gestione Navigazione);
- 2) Premi del primo trimestre gennaio/marzo 2020 delle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione in scadenza il 18 maggio 2020;
- 3) La rata mensile in scadenza il 18 maggio 2020 del premio speciale unitario dovuto a titolo di anticipo 2020 dai pescatori autonomi e associati in cooperative titolari della polizza speciale pescatori.

Sospensione dei versamenti dei premi derivanti da denunce di iscrizione e variazione

L'Inail precisa che sono sospesi anche i versamenti richiesti per premi e accessori a seguito delle denunce di iscrizione e variazione.

La sospensione riguarda inoltre anche le denunce periodiche quali:

- 1) La regolazione del IV trimestre 2019 dei premi speciali unitari dovuti per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi (polizza facchini) nonché per i vetturini, barrocciai e ippotrasportatori che, in scadenza il **16 marzo 2020 o 16 aprile 2020**;
- 2) La regolazione 2019 delle polizze speciali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni causate dai raggi X e delle sostanze radioattive, in scadenza tra il **16 marzo 2020 o 16 aprile 2020.**

Sono inoltre sospesi i versamenti per premi e accessori richiesti dalle Sedi competenti a seguito di controlli.

Comunicazione delle sospensioni dei versamenti e degli adempimenti da parte degli interessati

Gli interessati devono comunicare all'Inail di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando di essere in possesso delle condizioni previste.

L'istituto precisa che è in corso di attivazione un apposito servizio on line utilizzabile sia dalle aziende che dai loro intermediari.

Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine di ogni periodo di sospensione previsto dalle diverse norme applicabili intendono effettuare i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione.

In attesa del servizio *online*, per i casi urgenti è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite Pec alla Sede competente.

Gli interessati, inclusi coloro che hanno già inviato la comunicazione di sospensione con la modulistica allegata alle circolari Inail n. 7 e 11 /2020, dovranno in ogni caso ripresentare la comunicazione con il servizio *online* che sarà rilasciato.

PARTE TECNICA

1.Soggetti che hanno sospeso i versamenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 con ripresa dei versamenti dal 1° maggio 2020 (quindi entro il 31 maggio) anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili.

Per i soggetti con sede nei comuni dell'allegato 1 Dpcm 01/03/2020.

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999186 per il pagamento in unica soluzione
- 999187 per il pagamento rateale

2.Sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

La sospensione è relativa alle disposizioni dell'art. 61 co. 2 DL 18/2020, con esclusione delle società sportive.

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999188 per il pagamento in unica soluzione
- 999189 per il pagamento rateale

3. Sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020 con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

Riguarda la sospensione relativa alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999184 per il pagamento in unica soluzione
- 999185 per il pagamento mediante rateizzazione

1. Sospensione dall'8 marzo al 31 marzo 2020 con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

Si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999190 per il pagamento in unica soluzione
- 999191 per il pagamento rateale

2.Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

Per i soggetti che hanno registrato la diminuzione di fatturato prevista dall'art. 18 DL 23/2020 (Decreto Liquidità).

> Per i soggetti con riduzione del fatturato pari almeno al 33% (art. 18 co. 1 e 2 DL 23/2020)

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999192 per il pagamento in unica soluzione
- 999193 per il pagamento rateale
- > Per i soggetti con riduzione del fatturato pari almeno al 50% (art. 18 co. 3 e 4 DL 23/2020)

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999194 per il pagamento in unica soluzione
- 999195 per il pagamento rateale
- ➤ Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 (Art. 18 co. 5 DL 23/2020).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999196 per il pagamento in unica soluzione
- 999197 per il pagamento rateale
- ➤ Agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa (Art. 18 co. 5 DL 23/2020).

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999198 per il pagamento in unica soluzione
- 999199 per il pagamento rateale

1. Sospensione dal 30 aprile al 15 luglio con ripresa dei versamenti entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020

Si applica alle imprese del settore florovivaistico.

Alla ripresa dei versamenti i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

- 999200 per il pagamento in unica soluzione
- 999201 per il pagamento rateale